



COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

DECRETO SINDACALE

Decreto n. 18 del 17/06/2019

Oggetto: CONFERMA INCARICO EX ART. 110 DEL TUEL E DELLA TITOLARITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO – ING. PAOLA DI STIO

IL SINDACO

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale sancisce, in materia di enti locali, la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di gestione amministrativa attribuite ai dirigenti, elencando al terzo comma tutta una serie di atti e provvedimenti di competenza della dirigenza;

Considerato ormai principio consolidato quello che vuole l'autonomia e la responsabilità gestionale posta a capo dei dirigenti/responsabili, sulla base degli indirizzi programmatici dati dall'amministrazione comunale;

Tenuto conto dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 109, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

Richiamato in particolare l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Visto l'art. 15 del CCNL del 22/01/2014, che testualmente recita: "Posizioni organizzative apicali

1. *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999";*

Visti gli artt. 8 e 11 del CCNL per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 01/04/1999 che prevedono l'istituzione e la disciplina dell'Area delle posizioni organizzative;
Visto, in particolare l'art. 11, comma 1, del CCNL del 31/03/1999, secondo cui "I Comuni privi di posizioni dirigenziali, nell'ambito delle relative risorse finanziarie, applicano la disciplina di cui agli art. 8 e 11, esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato";

Visto il CCNL dell'11/04/2008;

Letto il CCNL del 31/07/2009;

Letto il CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie del 21.05.2018, ed, in particolare gli articoli 14 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative), 15 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato), e 17 (Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative);

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale del 19.04.2018 di nomina dell' Ing. Paola Di Stio quale Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, titolare di posizione organizzativa, con attribuzione del profilo direttivo a tempo determinato cat. D1, posizione economica D1 fino a fine mandato del Sindaco;

Visto il verbale di proclamazione degli eletti del 28.05.2019;

Ravvisata la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa e dell'erogazione dei servizi di competenza degli uffici comunali, senza interruzione;

Rilevato che all'interno dell'Ente non sono presenti dipendenti di ruolo in possesso della categoria e del profilo professionale necessario per assumere le responsabilità di tale settore, in quanto, due dipendenti Tecnici di categoria D sono già a loro volta responsabili di altri settori;

Evidenziato che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 478/2014, avente natura nomofilattica, ha statuito che *"In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra*

quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato".

Evidenziato, altresì, che tali principi sono stati ribaditi dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 11015 del 5 maggio 2017, alla cui stregua:

a) *l'art. 110, comma 3, TUEL non può certamente essere inteso nel senso di consentire l'applicabilità dello "spoils system" ad incarichi non apicali e di tipo tecnico-professionale, a meno che non sia dimostrato che la "fiduciarietà" iniziale si configuri come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale tra l'incaricato del titolare dell'organo politico di cui si tratta;*

b) *a tale risultato ermeneutico si perviene in base all'obbligo dell'interprete di intendere tutte le norme in materia di "spoils system" in senso costituzionalmente orientato al rispetto dell'art. 97 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale;*

c) *in particolare, rispetto a tale interpretazione è incompatibile l'attribuzione all'espressione "in carica" posta alla fine della prima frase dell'art. 110, comma 3, cit - il cui testo completo, per quanto interessa, è il seguente: "3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco ... in carica" del significato di consentire la decadenza automatica dall'incarico tutte le volte in cui il sindaco per una qualunque ragione e, quindi, anche per il suo decesso improvviso, non sia più in carica, in quanto questo equivarrebbe a legittimare il ricorso al meccanismo dello "spoils system" anche in ipotesi nella quali ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale;*

d) *di conseguenza, la su riportata norma non può che essere intesa come diretta a stabilire un limite oggettivo e chiaro di durata massima degli incarichi di cui si tratta (la cui durata minima è quella stabilita dell'art. 19 TUII), attraverso un implicito riferimento al precedente art. 51 TUEL, ove è stabilita la durata quinquennale del mandato elettivo "de quo";*

Ritenuto che le sopra richiamate esigenze di continuità amministrativa debbano essere assicurate attraverso la prosecuzione del suddetto incarico ex art. 110 c1 del Tuel D.Lgs 267/2000, entro il limite temporale minimo del triennio, stabilito dalla citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione;

Ritenuto, pertanto, che il decreto sindacale del 19/04/2018 con il quale è stata conferita al suddetto Responsabile di Settore la titolarità di Posizione Organizzativa, debba necessariamente proseguire fino alla scadenza minima del triennio;

DECRETA


Di dare atto che l'incarico conferito all'Ing. Paola Di Stio, ai sensi dell'art. 110, comma 1 e dell'art. 50, comma 10 del d.Lgs. n. 267/2000, quale Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, con conferimento allo stesso della titolarità della relativa posizione organizzativa, prosegue fino al 18/04/2021, ossia per la durata di un triennio a decorrere dalla data del precedente decreto di nomina;

di dare atto:

1. che la retribuzione di posizione è determinata in conformità con quanto previsto per il precedente incarico, nelle more della graduazione delle posizioni organizzative;
2. che al sopracitato Responsabile, spettano per l'area di competenza e per i relativi servizi, tutte le funzioni assegnate con il precedente decreto sindacale del 19.04.2018;

Dalla Sede Comunale , 17/06/2019

Per accettazione



Il Sindaco

Dott. Vincenzo Cascini

